



# GRUPPO EDICOM

---

asteannunci.it 

asteavvisi.it

Canale Aste

rivistaastegiudiziarie.it

garavirtuale.it 

 AUCTION

astemobili.it 

## TRIBUNALE DI ANCONA

### SEZIONE FALLIMENTARE



Pesaro, 29 gennaio 2025

**ILL.MI GIUDICI DELEGATI  
DOTT. SSA M. LETIZIA MANTOVANI  
DOTT.SSA GIULIANA FILIPPELLO**

**OGGETTO: OFFERTA SERVIZI GRUPPO EDICOM SPA EX ART. 107 L.F. E 216 CCII**

Con la presente **il Gruppo Edicom S.p.A**, società leader dal 1997 che collabora con oltre 70 Ufficio Giudiziari in Italia nella gestione di tutti gli aspetti relativi alle vendite giudiziarie, ha il piacere di sottoporre alla Vostra attenzione le attività che è in grado di eseguire nell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari ex art. 490 comma c.p.c. nonché di gestore delle Vendite Telematiche in qualità di **soggetto specializzato alla vendita ex art. 107 L.F. E 216 CCII** debitamente iscritto nel registro ministeriale.

La presente offerta dedicata alla Sezione Fallimentare Del Tribunale Pesaro mira a fornire nuovi e performati servizi ai Professionisti nominati.

Il Gruppo Edicom ha un proprio network di portali legali ex art. 490 Il comma c.p.c e si avvale del miglior network in ambito pubblicitario commerciale al fine di ottenere una visibilità da primato nel territorio locale nazionale e internazionale.

Al 31.12.2024 Edicom ha gestito oltre 110.000 lotti in modalità di vendita telematica attraverso le proprie piattaforme [www.garavirtuale.it](http://www.garavirtuale.it) / [www.doauction.it](http://www.doauction.it) e [www.astemobili.it](http://www.astemobili.it)

Di seguito riportiamo apposita offerta per una gestione a 360° delle attività liquidatorie.

**AMBITO DI OPERATIVITA' DELLA PRESENTE PROPOSTA: "LA LIQUIDAZIONE DEI BENI NEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA"**

Art. 216 (già Art. 107 L.F) e Artt. 71, 81, 275 CCI

<b>ART 216 CCI c. 2- MODALITA' DELLA LIQUIDAZIONE</b>	<b>ART. 107 MODALITÀ DELLE VENDITE - R.D. 16 MARZO 1942 N. 267</b>
<p>Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono <u>effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati</u>, sulla base delle stime effettuate ai sensi del comma 1, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Il curatore informa il giudice delegato dell'andamento delle attività di liquidazione nelle relazioni di cui all'articolo 130, comma 9. Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno un esperimento di vendita per il primo anno e due per gli anni successivi. Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo può essere ribassato fino al limite della metà rispetto a quello dell'ultimo esperimento. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 147, comma 2, il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore. Il provvedimento è attuato dal curatore secondo le disposizioni del giudice delegato, senza l'osservanza di formalità diverse da quelle stabilite dal giudice, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta. Per l'attuazione dell'ordine di liberazione il giudice delegato può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il curatore intima di asportarli alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal curatore. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il curatore, salvo diversa disposizione del giudice delegato, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene.</p>	<p>Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal <u>curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati</u>, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile. In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva.</p>

L'eventuale alienazione dei beni assume particolare rilievo anche nell'ambito delle procedure:

- a) composizione della crisi da sovraindebitamento;
- b) liquidazioni controllate;
- c) concordato minore;
- d) ristrutturazione dei debiti del consumatore.

In tutte queste ipotesi, salvo le specificità di ogni procedura, è necessario per il Professionista procedere ad indire **vendite competitive**, finalizzate a massimizzare la partecipazione a mezzo di un sistema incrementale di offerte, supportate da una **adeguata forma di pubblicità**. Anche in queste ipotesi è possibile fruire dei servizi riportati nella nostra proposta.

<b>Ristrutturazione dei debiti del consumatore</b>	<b>Concordato Minore</b>	<b>Liquidazione controllata</b>
<p style="text-align: center;">Art.71, commi 1 e 2</p> <p><i>Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore, <b>tramite procedure competitive</b>, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo,, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione. Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione della sentenza effettuata ai sensi dell'articolo 70, comma 7.</i></p>	<p style="text-align: center;">Art.81, commi 1 e 2</p> <p><i>Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore, <b>tramite procedure competitive</b>, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione. Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b).</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 275 commi 1 e 2</p> <p><i>Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le <b>disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili</b>. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo</i></p>

	SERVIZI BENI IMMOBILI	COSTI A CARICO DELLA PROCEDURA
1	<b>PIATTAFORMA PER LA VENDITA A MEZZO DI SOGGETTO SPECIALIZZATO</b> Sistema di vendita sincrona mista comprensivo della pubblicazione sui portali <a href="http://www.doauction.it">www.doauction.it</a> e <a href="http://www.garavirtuale.it">www.garavirtuale.it</a>	GRATUITO
2	<b>GESTIONE CAUZIONE/STORNI E SALDI</b> – con modalità telematiche sul nostro conto corrente	GRATUITO
3	<b>PUBBLICITA' LEGALE e COMMERCIALE</b> -Pubblicazione dell'annuncio di vendita sui siti autorizzati dal DM 31.10.2006: <a href="http://www.asteannunci.it">www.asteannunci.it</a> ; <a href="http://www.canaleaste.it">www.canaleaste.it</a> ; <a href="http://www.asteavvisi.it">www.asteavvisi.it</a> ; <a href="http://www.rivistaastegiudiziarie.it">www.rivistaastegiudiziarie.it</a> ; -Pubblicazione a rotazione sui siti commerciali <a href="http://www.casa.it">www.casa.it</a> ; <a href="http://www.idealista.it">www.idealista.it</a> ; <a href="http://www.bakeca.it">www.bakeca.it</a> ; (visitatori unici superiori a 12.000.000);	GRATUITO
5	<b>PUBBLICITA' DEDICATA TRAMITE SOCIAL NETWORK FACEBOOK</b>	GRATUITO
6	<b>SERVIZIO DI CARICAMENTO PVP</b> con nomina del Gruppo Edicom quale soggetto autorizzato al caricamento	GRATUITO
7	<b>EVENTUALE AFFISSIONE CARTELLO VENDESI</b>	GRATUITO
8	<b>ASSISTENZA ALLA GESTIONE VISITE DEGLI IMMOBILI</b> con l'ausilio di un nostro incaricato in loco	GRATUITO
9	<b>PREDISPOSIZIONE DI UN BANNER</b> con grafica dedicata ad alta visibilità sul sito <a href="http://www.asteannunci.it">www.asteannunci.it</a> e <a href="http://www.doauction.it">www.doauction.it</a> , per beni con valore superiore ad Euro 350.000,00	GRATUITO
10	<b>SERVIZIO DI ASSISTENZA COMPLETA AL PROFESSIONISTA:</b> predisposizione della documentazione di gara con redazione piano di liquidazione, avviso di vendita e processo verbale di aggiudicazione.	GRATUITO
11	<b>EVENTUALE ASSISTENZA PRESSO LO STUDIO</b> di un nostro incaricato per la gestione della vendita telematica	GRATUITO
12	<b>EVENTUALE REALIZZAZIONE DI APPOSITO VIRTUAL TOUR 360°</b> per beni con valore superiore ad Euro 350.000,00	GRATUITO
	<b>PERCENTUALI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO PER I BENI IMMOBILI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nessun costo per la procedura, salvo quanto preventivato;</li> <li>Nessun vincolo contrattuale o penale verrà imposta alla procedura;</li> <li>Nessuna commissione verrà applicata da Edicom in caso di mancata aggiudicazione;</li> <li>Edicom applicherà la commissione in percentuale <u>sul prezzo dei beni venduti</u>. Tale compenso sarà posto a carico dell'aggiudicatario e sarà versato direttamente alla Edicom;</li> </ul>	<b>SUCCESS FEE</b> <b>dal 1% al 4%</b> in funzione del bene oggetto di vendita a carico dell'aggiudicatario

Via Torre Belfredo, 64  
30174 Mestre - Venezia

Tel. 041.5369911  
Fax. 041.5351923

P.IVA: 05091140961  
edicomfinance@pec.it

info.venezia@edicomspa.it  
[www.gruppoedicomspa.it](http://www.gruppoedicomspa.it)

	SERVIZI PER BENI MOBILI	TARIFFA APPLICATA
<b>A</b>	<b>PIATTAFORMA PER LA VENDITA TELEMATICA BENI MOBILI</b>	<b>Success Fee</b> <b>dal 6% al 8%</b> in funzione del bene oggetto di vendita a carico dell'aggiudicatario
<b>B</b>	<b>PIATTAFORMA VENDITA TELEMATICA BENI MOBILI REGISTRATI</b>	<b>Success Fee</b> <b>dal 5% al 7%</b> in funzione del bene oggetto di vendita a carico dell'aggiudicatario
<b>C</b>	<b>GESTIONE CAUZIONE/STORNI E SALDI</b> – con modalità telematica sul nostro conto corrente	<u>GRATUITO</u>
<b>D</b>	<b>PUBBLICITA' LEGALE</b> -Pubblicazione dell'annuncio di vendita sui siti autorizzati dal DM 31.10.2006: <a href="http://www.asteannunci.it">www.asteannunci.it</a> ; <a href="http://www.canaleaste.it">www.canaleaste.it</a> ; <a href="http://www.asteavvisi.it">www.asteavvisi.it</a> ; <a href="http://www.rivistaastegiudiziarie.it">www.rivistaastegiudiziarie.it</a> ;	<u>GRATUITO</u>

Restiamo a disposizione a mezzo del nostro referente commerciale per fornire ulteriori informazioni o specifiche sulla presente offerta.

**GRUPPO EDICOM SPA**

Commerciale di riferimento Gruppo Edicom:

Dott.ssa Laura Rosci

Tel: 338-3667230

Email: [l.roschi@edicomspa.it](mailto:l.roschi@edicomspa.it)